



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

ORIGINALE
Deliberazione n. 38
del 27.11.2012 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI FRACONALTO, PARODI LIGURE, PECETTO DI VALENZA, SAN SALVATORE MONFERRATO, VOLTAGGIO.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni	P
2	PAVETO Giambattista Carlo	P
3	PRATI Lucio	P
4	BISIO Maurizio Luigi	P
5	ACCOMANDO Carole	P
6	CAVO Fabio	P
7	SANTAMARIA Ivana	P
8	GUALCO Antonella	P
9	TRAVERSO Maddalena	P
10	REPETTO Gio Batta luigi	P
11	BISIO Michele	P
12	DELLEPIANE Grazia	P
13	MOSSETTI Gianfranco	A

Totale presenti **12**
Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

**Su proposta del Sindaco,
Su redazione del segretario comunale**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e richiamata, integralmente e *per relationem*, la deliberazione C.C. n. 23/2012 in data 04.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, concernente presa d'atto della cessazione della convenzione per l'esercizio in forma associata dell'ufficio della segreteria comunale fra i Comuni di Serravalle Scrivia, Voltaggio e Fraconalto;

DATO ATTO CHE nella medesima sede si affermava che, a fare data dal 01.06.2012, il Comune di Voltaggio risulta sede vacante in relazione all'ufficio della segreteria comunale, unitamente al Comune di Fraconalto, ed è alla ricerca di una nuova formula associativa relativamente all'ufficio della Segreteria Comunale;

VISTI:

- l'articolo 99 D. Lgs. 267/2000, recante la disciplina della nomina del Segretario Comunale;
- il combinato disposto degli articoli 30 e 98 comma 3 D. Lgs. 267/2000, in merito, rispettivamente, alla facoltà, in capo ai comuni, di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e di servizi, nonché alla facoltà, in capo ai comuni, di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, con l'onere di comunicare l'avvenuta costituzione alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'articolo 7 commi 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, recante la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari, nonché la successione, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

VISTO il D.P.R. n. 465/1997, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, con particolare riferimento all'articolo 10 in materia di convenzioni di segreteria, ai sensi del quale:

- i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di Segreteria (comma 1);
- le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie (comma 2);

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150/1999 del 15.07.1999 (come modificata e integrata successivamente in forza delle deliberazioni 135/2000, 164/2000, nonché in forza altresì delle deliberazioni n. 113/2001, in merito alle convenzioni di segreteria, n. 270/2001, in merito alla natura costitutiva del provvedimento di classificazione della segreteria, n. 181/2002 e n. 17/2003, in merito alla esclusione della costituzione di convenzioni di segreteria quale strumento di revoca del segretario, n. 278/2003), in ordine alla procedura di nomina del Segretario, anche con riferimento alle convenzioni di segreteria;

DATO ATTO CHE:

- d'intesa con il Comune di Parodi Ligure, e per il tramite di questi, i Comuni di Fraconalto e Voltaggio hanno richiesto, ai fini di perseguire peculiari finalità connesse alla gestione associata delle funzioni e dei servizi nell'ambito territoriale di riferimento, l'ampliamento della convenzione per l'esercizio in forma associata dell'ufficio di segreteria del Comune di Parodi Ligure, individuando l'attuale segretario comunale;
- il Comune di San Salvatore Monferrato, tenuto conto delle proprie esigenze finanziarie, e ferma restando la garanzia dello standard di servizio erogato dal Segretario Comunale, unitamente al Comune di Pecetto di Valenza, e d'intesa con il Segretario Comunale, in forza di accordi verbalmente intercorsi, intende accogliere la richiesta procedendo alla stipula di convenzione per la gestione associata della segreteria comunale anche con i detti Comuni;
- tale opzione, configurando stipula di nuova convenzione, comporta la risoluzione, con la modalità dell'unanime consenso da parte dei Comuni stipulanti, dell'attuale convenzione in essere fra i Comuni di Parodi Ligure, San Salvatore Monferrato, Pecetto di Valenza;
- l'istituenda convenzione sarà, ai sensi della normativa attualmente vigente, classificata come convenzione di classe III, risultando i Comuni di Fraconalto, Parodi Ligure, Pecetto di Valenza, Voltaggio, ricompresi nella classe demografica IV e il Comune di San Salvatore Monferrato nella classe demografica III;
- il Segretario Comunale Gian Carlo RAPETTI risulta iscritto all'Albo della Regione Piemonte, codice 5647, con qualifica di Segretario Comunale Capo, Fascia B ai sensi del C.C.N.L. in data 16.05.2001 relativo ai Segretari Comunali, e pertanto idoneo ad assumere la titolarità della intervenianda convenzione;

CONSIDERATO CHE la natura eminentemente fiduciaria del rapporto fra il segretario e il sindaco, ai sensi dell'articolo 99 D. Lgs. 267/2000, conformemente allo *status* di tale funzionario, assume rilevanza decisiva nel rapporto organico fra il Segretario Comunale ed il Comune, e di cui la competenza alla nomina in capo al Sindaco, pure nel rispetto di apposita procedimentalizzazione, appare corollario, e che a tale interesse pubblicistico specifico risulta decisivo nella valutazione dell'interesse pubblico complessivo sotteso alle scelte organizzative dell'ufficio della Segreteria Comunale, ferma restando la garanzia dello standard di servizio;

RITENUTO, nel processo di ponderazione dell'interesse pubblico, in ossequio, in particolare, ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e conseguentemente alla volontà manifestata da parte del Comune di Voltaggio in sede della citata deliberazione C.C. n. 23/2012, che:

- la stipula di convenzione, da parte dei Comuni di Voltaggio e Fraconalto, con il Comune di Parodi Ligure, nonché i Comuni di San Salvatore Monferrato e Pecetto di Valenza, avviene in forza della opportunità, da parte dei Comuni di Voltaggio e Fraconalto, di avvalersi della professionalità del relativo Segretario Comunale, nonché nell'ottica di una strategia associativa relativa al territorio della Val Lemme, fra i Comuni di Parodi Ligure, Voltaggio e Fraconalto, in specie alla luce degli obblighi di associazione delle funzioni previsti dall'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modifiche, dalla L. 122/2010, come modificato dall'articolo 19 D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012 e dalla L.R. 11/2012;
- la suddetta opzione appare frutto di intesa, concordemente addivenuta, fra i Comuni di San Salvatore Monferrato, Pecetto di Valenza, Parodi Ligure, Voltaggio e Fraconalto;
- l'assetto delle competenze istituzionali e della struttura organizzativa del Comune, tenuto conto della presenza di soggetti incaricati della responsabilità di Servizio, del ruolo del Segretario Comunale quale organo di consulenza, raccordo, coordinamento fra i diversi organi del Comune, della presenza di sistemi di connessione informatica fra gli enti, nonché della previsione normativa di ipotesi di prestazione lavorativa anche in assenza dal posto di lavoro, appaiono rendere non prevalente e pertanto non decisivo *ex se*, in tema di ponderazione delle opzioni in materia di stipulazione di convenzioni per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale, il criterio spaziale, risultando ammesse convenzioni fra Comuni non

viciniori, addirittura non necessariamente appartenenti alla stessa Provincia, purché nell'ambito della stessa Regione, nonché richieste, in talune situazioni, di convenzioni interregionali;

- per quanto afferisce, in concreto, il Comune di Voltaggio, l'organigramma attuale, che contempla due centri di responsabilità di servizio, di cui uno esterno, necessita, da parte del Segretario Comunale, l'esercizio del ruolo di supporto giuridico e amministrativo, nonché di sostituzione delle competenze mancanti, ma, specialmente, l'apporto di consulenza nelle complesse problematiche, di natura strategica, afferenti le vicende del Terzo Valico e dell'associazionismo con altri comuni ai fini di conseguire la gestione associata di funzioni e servizi ai sensi della normativa intervenuta;
- il parametro delle 36 ore settimanali, trattandosi di figura parificata alla dirigenza, e quindi destinata al lavoro valutato su obiettivi, assume pertanto valore meramente indicativo, quale minimo contrattuale, necessario ai fini di determinazione della percentuale di orario e di riparto spese per i singoli Comuni;

VISTO lo schema della convenzione tra i Comuni di San Salvatore Monferrato, Parodi Ligure, Pecetto di Valenza, Voltaggio e Fraconalto, per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di Segreteria Comunale, Allegato n. 1) alla presente per farne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, da sottoscrivere dai legali rappresentanti dei comuni, contenente, ai sensi dell'articolo 10 D.P.R. 465/1997, le modalità di espletamento del servizio, l'indicazione del sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario comunale, la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

DATO ATTO CHE, con riferimento al contenuto della convenzione:

- la figura di capo convenzione in capo al Comune di San Salvatore Monferrato appare coerente con la dimensione del Comune di San Salvatore Monferrato in rapporto agli altri Comuni;
- la puntuale disciplina dei flussi di cassa per le spese del servizio, a carico dei Comuni convenzionati ed a vantaggio del Comune capo convenzione, appare coerente con le necessità di liquidità connesse alla gestione finanziaria della Segreteria Comunale;
- la possibilità di recesso unilaterale con termine abbreviato appare dettato a garanzia delle ragioni di eventuali mutamenti di amministrazione intervenienti nel periodo di durata della convenzione *de qua*;
- la decorrenza della intervenienda convenzione è stabilita in sede di stipula, fatte salve le determinazioni da parte dell'Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Ministero dell'Interno ai sensi dell'intervenuta abrogazione ai sensi dell'articolo 7 comma 31-septies D.L. 78/2000, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera c) D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;
- il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- a) **presenti: 12;**
- b) **astenuti: 0;**
- c) **votanti: 12;**

d) **voti favorevoli: 12;**

e) **contrari: 0;**

DELIBERA

1. Di stipulare, ai sensi di quanto in narrativa, convenzione per la gestione associata della Segreteria Comunale fra i Comuni di Fraconalto, Parodi Ligure, Pecetto di Valenza, San Salvatore Monferrato e Voltaggio, secondo lo schema Allegato n. 1) alla presente per farne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, da sottoscrivere ad opera dei legali rappresentanti degli enti;
2. Di dare atto che la spesa per la gestione del servizio, a titolo di trasferimento al Comune capo convenzione, è prevista nell'apposita dotazione del corrente Bilancio Pluriennale 2012-2014, all'intervento **1.01.02.01**, pari a presunti EURO 18.000,00 in ragione di anno;
3. Di dichiarare, con votazione separata votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 12;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 12;**
- **favorevoli: 12;**
- **contrari: 0,**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti: **FAVOREVOLE**,*

F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

*Parere di regolarità contabile recante ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e della normativa comunale, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: **FAVOREVOLE**;*

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
TRAVERSO Caterina

Il Presidente
(REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni)

Il Segretario Comunale
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **17/01/2013** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **01/02/2013**
Dalla Residenza Comunale, li **17/11/2013**.

IL MESSO COMUNALE

(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Gian Carlo Rapetti)